

Allegato N° 2 al Verbale del Consiglio di Istituto del 30 ottobre 2020

CODICE DI COMPORTAMENTO PER LA DDI

- Articolo 1

È opportuno che ciascun partecipante alla video lezione si trovi in una stanza quieta, senza rumori e indossi abbigliamento consona;

- Articolo 2

Sono ammessi a partecipare alla video lezione soltanto i destinatari dell'invito ricevuto via email all'indirizzo nome.cognome@scuolecastiglione.edu.it;

- Articolo 3

Allo scopo di evitare disturbi audio nel corso della lezione on line e sovraccarico, è necessario che, dopo essere entrati nell'aula virtuale, gli alunni/studenti disattivino il microfono e tengano attiva soltanto la videocamera;

- Articolo 4

Tramite l'utilizzo dell'apposita chat, secondo le indicazioni fornite dal docente, si potranno disciplinare gli interventi e le domande da parte degli alunni/studenti, con conseguente autorizzazione all'attivazione del microfono;

- Articolo 5

I docenti accedono nell'aula virtuale almeno cinque minuti prima dell'orario stabilito per l'inizio delle lezioni ed abbandonano la stessa, al termine della lezione, soltanto dopo l'uscita di tutti gli alunni/studenti;

- Articolo 6

Gli alunni/studenti accedono nell'aula virtuale soltanto all'orario stabilito per l'inizio delle lezioni e terminata la lezione, provvedono ad uscirvi, avendo cura di chiudere l'applicazione utilizzata;

- Articolo 7

È fatto divieto agli alunni/studenti di riadoperare l'invito ricevuto alla video lezione avviata dal docente, dopo che abbia avuto fine la stessa, nonché divulgare a persone estranee alla classe, il link d'invito ricevuto dall'insegnante;

- Articolo 8

Gli alunni/studenti sono tenuti a mantenere un comportamento rispettoso nei confronti di docenti e compagni ed a non allontanarsi dalla lezione senza il permesso del docente;

- Articolo 9

Gli alunni/studenti sono tenuti a far comunicare dai genitori, tramite e-mail all'indirizzo di posta elettronica della scuola, le eventuali assenze durante le attività in modalità DDI.

- Articolo 10

Ai docenti è consentito registrare la video lezione per scopi didattici, ai soli fini della documentazione dell'attività didattica. In nessun caso i docenti diffondono ad altri o pubblicano su Internet le suddette registrazioni, senza il consenso espresso, previa informativa, degli esercenti la responsabilità genitoriale degli alunni/studenti partecipanti;

- Articolo 11

Gli alunni/studenti sono tenuti a custodire con cura l'eventuale dotazione digitale assegnata dalla scuola in comodato d'uso;

- Articolo 12

Agli alunni/studenti è severamente vietato: registrare le lezioni; fare screenshot della video lezione; far accedere estranei al gruppo classe con le proprie credenziali; veicolare materiali audio o video ripresi impropriamente durante le attività in DDI e utilizzarli per diletto di docenti e/o compagni.